



Data 28/03/2017

Oggetto: **Regolamento Assemblea di Zona Cassiopea**

Art. 1 - Compiti e composizione	1
Art. 2 - Convocazione	1
Art. 3 - Ordine del giorno	1
Art. 5 - Validità dell'Assemblea	2
Art. 8 - Votazioni	4
Art. 9 - Candidature ed elezioni	4
Art. 10 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni	4
Art. 12 - Interpretazioni e modifiche del presente Regolamento	5

Art. 1 - Compiti e composizione

I compiti e la composizione dell'Assemblea di Zona sono definiti dall'articolo 26 dello Statuto.

Art. 2 - Convocazione

L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria almeno un volta all'anno.

La stessa Assemblea può essere convocata straordinariamente nei seguenti casi:

- quando i Responsabili di Zona lo ritengono necessario;
- su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Zona o di almeno un terzo dei capi della Zona con diritto di voto o di almeno un terzo dei gruppi della Zona. Il numero si intende arrotondato per difetto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per email e deve pervenire ai Capi Gruppo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

La data dell'assemblea deve essere nota almeno 45 giorni prima, salva diversa deliberazione del Consiglio di Zona.

Art. 3 - Ordine del giorno

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche i tempi d'inizio e conclusione dell'Assemblea. L'ordine del giorno viene compilato dai Responsabili di Zona, sentito il Consiglio di Zona.

Ogni Co.Ca. e ogni singolo Capo possono richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse purché siano presentati in tempo utile per ottenere il parere favorevole del Consiglio di Zona ed essere inseriti nella convocazione. Non potranno essere affrontati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno fatta eccezione per argomenti di particolare urgenza. In questo caso i proponenti devono sottoporre all'assemblea una mozione d'ordine all'inizio dei lavori, che modifichi l'ordine del giorno stesso.





Art. 4 - Accoglienza

In ogni Assemblea è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce all'ora di apertura dei lavori. In caso di eventi straordinari i Responsabili di Zona possono modificare l'orario di chiusura dell'accoglienza.

Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili di Zona. Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea.

Nel caso in cui i lavori dell'Assemblea siano programmati su due giorni, l'accoglienza è riaperta, con riferimento all'orario di ripresa dei lavori, nel secondo giorno con le stesse modalità limitatamente ai soci adulti che hanno comunicato per tempo ai Responsabili di Zona la loro impossibilità a iscriversi nel giorno precedente.

Art. 5 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida se sono presenti i 2/3 dei Gruppi della Zona e almeno la metà più uno dei Capi e degli adulti in formazione censiti nei gruppi della Zona e in servizio effettivo.

Gli A.E. censiti nei gruppi della Zona, e l'Assistente di Zona non sono calcolati ai fini del raggiungimento del quorum di validità dell'assemblea; tuttavia, ove presenti, hanno diritto di voto.

La verifica del quorum necessario per la validità dell'Assemblea viene effettuata sulla base delle schede di partecipazione che devono essere compilate da parte di ogni singola Co.Ca. e consegnate all'inizio dell'Assemblea. Nel caso di assemblea convocata prima della riapertura delle normali attività dei gruppi, le liste dovranno indicare i Capi e gli adulti in formazione e non dovranno contenere i Capi e gli adulti in formazione che cesseranno il loro servizio nell'anno in corso.

La verifica del quorum può essere richiesta in qualunque momento da qualunque partecipante. Nel caso non fosse raggiunto il quorum necessario per la validità dell'Assemblea, quest'ultima potrà essere riconvocata dai Responsabili di Zona nei tempi da loro ritenuti più idonei.

Art. 6 - Organi dell'Assemblea: nomina e funzionamento

All'inizio dei lavori della prima Assemblea dell'anno scout, su proposta dei Responsabili di Zona, si procede ad eleggere con voto palese i **Presidenti (un uomo e una donna)**. La nomina dei **Presidenti** ha validità annuale.

In caso di assenza o altri impedimenti, i RRZZ provvederanno a proporre all'Assemblea un eventuale presidente supplente.

I Presidenti nominano:

- La **Segreteria** dell'Assemblea, composta da almeno un membro, incaricata di stendere il verbale dell'Assemblea;
- Il **Collegio degli Scrutatori**, composto da almeno due persone, incaricato di accertare l'esito delle operazioni di voto sia delle mozioni che delle eventuali votazioni;
- Il **Comitato Mozioni**, composto da almeno due membri, incaricato ad accogliere, ordinare e comunicare all'Assemblea le mozioni e le raccomandazioni presentate.

Il compito dei **Presidenti** dell'Assemblea è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori nell'osservanza di quanto previsto dall'ordine del giorno e nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto.

I Presidenti regolano la discussione su proposte e mozioni in termini di tempo e numero di interventi.



Le loro decisioni procedurali, purché non in contrasto con il presente Regolamento e lo Statuto, sono definitive ed insindacabili, così come l'operato degli organi assembleari sopra citati che sono posti sotto la responsabilità dell'ufficio di Presidenza.

È compito dei **Presidenti**, inoltre, verificare la validità dell'Assemblea e la validità delle singole operazioni di voto.

Raccogliendo quanto indicato dalla Zona nel corso degli anni si definiscono alcuni profili per gli organi assembleari:

- **Presidenti:** sono ammessi a ricoprire il ruolo di Presidente tutti i Capi che abbiano completato l'iter di formazione e che abbiano competenza riconosciuta in ambito di regolamenti associativi;
- **Scrutatori:** sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'Assemblea;
- **Membri del Comitato mozioni:** sono ammessi a ricoprire il ruolo di membro del Comitato Mozioni tutti i capi con diritto di partecipazione all'Assemblea. È necessario inserire almeno un capo che abbia i requisiti necessari per la Presidenza.

Art. 7 - Mozioni

L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto da uno o più partecipanti al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.

Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza. Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni, queste verranno poste in votazione iniziando da quella che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

I Presidenti possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti.

I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare, e stabilendo il tempo di discussione per ciascun argomento, in base alla rilevanza dello stesso. Il proponente o uno dei proponenti della mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica. È sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.

Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario. I Presidenti non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.



Art. 8 - Votazioni

Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano. I voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione vengono computati separatamente, in questo ordine. Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente dell'Assemblea, sentiti gli Scrutatori. I presidenti possono proclamare palese il risultato della votazione, qualora lo ritenessero opportuno per la fluidità dei lavori, fermando la conta dei voti, ogni volta che ritengono inoppugnabile l'esito della votazione fin dall'espressione dei voti favorevoli. Rimane diritto di ogni partecipante chiedere comunque l'espressione della votazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti: la votazione è valida se ha votato la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto. Il numero è comunicato dai Presidenti all'inizio dei lavori, dopo la chiusura dell'accoglienza. In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Candidature ed elezioni

Le candidature per la nomina dei Responsabili di Zona, dei componenti del Comitato di Zona e dei Consiglieri Generali possono essere presentate da ogni Comunità Capi o dal Comitato di Zona in Assemblea. Le candidature che perverranno prima della data dell'Assemblea potranno essere accompagnate da una breve presentazione del candidato e dovranno essere inviate dai Responsabili di Zona tramite email ai Capi Gruppo. È compito dei Presidenti stabilire il termine improrogabile di presentazione delle candidature, nonché l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i posti da coprire. L'eventuale arrotondamento è calcolato per difetto.

Per l'elezione a Responsabile di Zona, a membro del Comitato di Zona e a Consigliere Generale a candidatura unica è necessario ottenere i due terzi dei voti validamente espressi nella prima e nella seconda votazione. Dalla terza votazione in poi è necessario ottenere la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Nel caso di più candidature per lo stesso ruolo è sufficiente ottenere la maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora, in presenza di più di due candidati, nessuno abbia ottenuto la maggioranza semplice si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 10 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea.

Qualora durante l'Assemblea vengano eletti i Responsabili di Zona, i membri del Comitato di Zona e i Consiglieri Generali, la decorrenza del loro mandato viene posticipata alla prima riunione di Comitato di Zona o di Consiglio di Zona successiva all'elezione.

Art.11 - Interrogazioni

Nell'ambito della programmazione dei lavori è riservato dai Presidenti uno spazio, di non più di trenta minuti, per eventuali "interrogazioni" rivolte al Comitato di Zona, relativamente a eventi e fatti di vita associativa di Zona o Regionale, che devono essere presentate per iscritto alla Presidenza. Il presentatore ha diritto di illustrarle per non più di 3 minuti.

Segue una risposta dei membri del Comitato di Zona per non più di 5 minuti. A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 firme, che viene inserita nei lavori di quell'Assemblea.



Art. 12 - Interpretazioni e modifiche del presente Regolamento

L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, in modo insindacabile, ai Responsabili di Zona per la fase di convocazione e ai Presidenti dell'Assemblea durante i lavori assembleari. Le modifiche al presente Regolamento vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente.

Art. 13 - Deliberazioni nulle

È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Zone.

Roma, 28/03/2017

I Responsabili di Zona

Alessia Scaccia

Alessio Sarti